

Comune di CASTELNUOVO

Provincia di MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Esaminato, con parere favorevole, dal Consiglio
Provinciale di sanità nella seduta del 15.2.1977)

- *Trascritto art. 26: Delibera C.C. M. 100 del 21-10-1978,
esecutiva -*

Art. 1.

Oltre che dall'osservanza dei dispositivi di cui al titolo VI del T.U. delle LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 ed al D.P.R. 21.10.1975 n. 803, nell'ambito del territorio Comunale la polizia mortuaria è disciplinata dalle norme seguenti.

Art. 2.

In caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia — ove possibile — della presunta causa di morte viene fatta dal medico condotto, cui viene attribuita la funzione di medico necroscopo. Tale funzione, limitatamente alla persona in cura, è altresì attribuita ad ogni altro medico autorizzato ad esercitare la professione nell'ambito del Comune.

Art. 3.

I medici necroscopi rilasciano ai familiari del defunto — o a chi per essi — il loro referto, quando sia favorevole per il seppellimento, per la consegna sollecita all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 4.

I medici che hanno proceduto ad amputazioni devono darne comunicazione scritta all'Ufficio d'Igiene anche ai fini della procedura successiva.

Per le membra — o parti del corpo — separate dall'organismo a seguito di interventi chirurgici o traumatici, ove si intende procedere alla sepoltura, dovrà essere chiesto all'Ufficiale Sanitario il permesso di trasporto e seppellimento.

Art. 5.

Il periodo di osservazione del cadavere può trascorrere nell'edificio ove è avvenuto il decesso, purchè vi sia un locale idoneo allo scopo, e ove ciò non dia luogo ad inconvenienti o vi siano controindicazioni sanitarie.

Il Sindaco su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, può consentire il prolungamento dell'osservazione oltre le 24 ore, prescrivendo le eventuali cautele necessarie.

Art. 6.

Nel caso in cui la morte di una persona avvenga fuori della sua dimora, il Sindaco — dietro specifica richiesta dei parenti del deceduto e previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario — può consentire la rimozione ed il trasporto della salma nella sede destinata, col preventivo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria se del caso, e semprechè il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune e disponga di locale riconosciuto idoneo per effettuarvi il periodo di osservazione.

In casi particolari, su richiesta motivata, il Sindaco può autorizzare con le stesse modalità il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.

Art. 7.

Il trasporto di cui all'articolo precedente deve essere effettuato con idoneo automezzo del servizio funerario, osservando le cautele stabilite dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 8.

L'osservazione del cadavere per il tempo prescritto deve effettuarsi in locali non freddi, ma ove la temperatura non sia innalzata in maniera abnorme, anche per quanto vi dovesse esser posto ad onoranze del defunto (ceri, omaggi floreali e simili).

Art. 9.

I cadaveri delle persone decedute in istituzioni di cura non potranno essere trasferiti in sede esterna, se non dopo il superamento del periodo di osservazione di cui al titolo 2° del D.P.R. 803.

Art. 10.

I cadaveri, trasportati alla sala di osservazione del cimitero, saranno guardati e custoditi dal custode del cimitero stesso, quelli degli ospedali ed altri istituti, dal personale dei rispettivi Enti. Tutti gli altri sono affidati alle persone della famiglia e ai coabitanti, che dovranno provvedere a che non siano impediti e rese facilmente palesi eventuali manifestazioni di vita.

Quando trattasi di persona morta di malattia contagiosa, chi lo sor-

veglia è tenuta all'osservanza di tutte le norme, che l'Ufficio d'Igiene prescriverà per impedirne la diffusione.

Art. 11.

I trattamenti antiputrefattivi della salma, di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 803 effettuabili in idoneo ambiente, dopo trascorso il periodo di osservazione, sono eseguiti dall'Ufficiale Sanitario o, per sua delega, da personale tecnico dell'Ufficio d'Igiene o del servizio funerario appositamente istruito.

I trattamenti di imbalsamazione sono eseguiti in ambiente Ospedaliero, o altro similare, riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 12.

Le salme destinate all'inumazione devono essere collocate, terminato il periodo di osservazione e dopo la visita necrologica, in casse di legno dolce, abete o pioppo le cui tavole abbiano uno spessore non inferiore a mm. 25.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Le casse devono avere i requisiti previsti dall'articolo 75 del DPR n. 803 1975 e successive modifiche.

Le casse non potranno essere chiuse che dai necrofori incaricati del trasporto. La verifica dell'impermeabilità delle casse metalliche sarà fatta dall'incaricato dell'Ufficio d'Igiene che deve assistere alla saldatura del coperchio (vedi art. 28 D.P.R. 803).

Art. 15.

I feretri provenienti da altri Comuni e dall'Estero, devono essere trasportati direttamente al cimitero.

Il custode ritira i documenti prescritti e li recapita all'Ufficiale di Stato Civile. Il Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può concedere di volta in volta, a richiesta dei dolenti, che il feretro venga trasportato dal cimitero in altra località del Comune (abitazione - sedi di associazioni) dalle quali si desiderano iniziare i funerali.

In nessun caso i feretri possono essere aperti, salvo che per dispo-

Dec. base n. 3 f
del 31-3-1982

sizione dell'Autorità Giudiziaria e salvo che per l'eventuale controllo d'ufficio della regolarità dei feretri stessi.

Art. 16

Il trasporto delle cassette contenenti feti o parti di corpo umano, deve essere effettuato con mezzi atti al trasporto di feretri.

Art. 17.

Il trasporto delle salme al cimitero deve essere effettuato entro le 48 ore dal momento del presunto decesso.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e con le cautele da questi indicate. Ove la natura contagiosa della malattia dovesse richiederlo, l'Ufficiale Sanitario darà le prescrizioni necessarie per l'osservazione, l'incassamento, il trasporto e l'accompagnamento del cadavere.

Art. 18.

L'orario del trasporto è fissato dall'Ufficio competente del Comune secondo l'ordine di presentazione delle denunce di morte, ed in base alle esigenze del servizio.

Il trasporto del feretro al cimitero viene effettuato seguendo il percorso più breve, salvo diverse disposizione del Sindaco.

Art. 19.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 20.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per gli iscritti nell'elenco dei poveri e a pagamento per gli altri secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 17 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e di quelle previste nell'apposito Regolamento Comunale disciplinante il servizio.

Art. 21.

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali e comunque in conformità alle norme e modalità di cui all'apposito Regolamento Comunale.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di

apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 22.

Appena arrivate ai cimiteri, le salme devono essere subito inumate o tumulate nelle tombe private o nelle nicchie municipali, o cremate, salvo i casi nei quali si debba completare il periodo di osservazione, o a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, o dietro speciale permesso dell'Ufficio d'Igiene.

Art. 23.

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia anche seminterrate;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di cellette ossario individuali per resti mortali;
- f) di colombari o cellette per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

Art. 24.

E' data facoltà ai congiunti od agli estimatori del defunto, sepolto nello spazio comune, di innalzare, dopo avvenuto il consolidamento del terreno, croci o ricordi di marmo, cemento o ferro a base pesante, non oltrepassante la larghezza della fossa, le altezze indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento del relativo diritto.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento del diritto in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Art. 25.

Sulle fosse è consentito tenere fiori o piante ornamentali, sempre però in modo tale che non siano oltrepassati i limiti del tumulo stesso, e da non essere causa di molestia o impedimenti per il servizio e per i visitatori.

Art. 26.

Sulle tombe private si possono collocare lapidi, cippi, croci metalliche, monumenti, in seguito ad autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, che la rilascerà previo esame dei disegni delle piante ed eventualmente dei bozzetti. Quanto ai loculi individuali, sarà soltanto autorizzato il collocamento di fregi, di porta fiori, di porta ritratti, e di iscrizioni, con sporgenza minima non superiore a cm. 15.

Gli oggetti mobili, corone, vasi, ecc., quando siano deteriorati, saranno tolti e distrutti. Sono consentiti i porta ceri purchè strutturati in modo da evitare ogni scocciamiento

di integrare l'art.26 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con il seguente altro comma:

"Non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fogna comune di inumazione".

necessari con recupero della spesa. Qualora si dovesse ricorrere alla procedura coattiva, si applicheranno le norme previste dal R.D. 14-4-1910, n. 639.

Art. 28.

Le aree cimiteriali e le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia o con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso (lett. a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso (lett. b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. La trasmissione del possesso d'uso della tomba deve essere notificato al Comune, il quale, entro il termine di un mese, dovrà prenderne atto con deliberazione della Giunta Municipale.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

1) di aggiungere all'art.28,4° comma, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, deliberato il 30.12.1977 con atto n.219, esecutivo, il seguente punto 4):

- Nuora e genero, con rispettivi genitori, nipoti maschi e femmine del/della concessionario/a che fossero effettivamente residenti nel Comune di Ostiglia da almeno tre anni alla data della morte. -

Del. Soc. N. 172
del 27.10.1970

Mod. 11/1970
D. Soc. 22/1970
137/20.3.1970

Delib. C.C.
56/26.4

Art. 29.

Le cellette ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni . 30 . . (1) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Nel caso di concessione in vita dovrà essere corrisposto al Comune una somma proporzionale al numero degli anni intercorrenti dalla data dell'atto concessivo a quella della effettiva tumulazione della salma, in base alla tariffa in vigore.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata, però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione.

b) art. 29 - premesse del 6° comma: a "loculo" e "celletta" si aggiunge "area cimiteriale con cripta";

Consiglio Comunale

del presente articolo

2) di modificare come segue il 6° comma dell'art.29 dello stesso Regolamento:

- Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario/a durante il periodo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della celletta ed il rinunciante avrà diritto al rimborso della somma seguente:

a) se la rinuncia avvenga entro la prima metà del periodo di concessione, di una somma pari alla metà del canone pagato;

b) se la rinuncia avvenga nella seconda metà di una parte del canone in vigore al momento della presentazione della rinuncia proporzionale al numero di anni mancanti al termine della concessione.-

3) di aggiungere allo stesso articolo 29 il seguente 7° comma:

- Le concessioni perpetue, agli effetti del comma precedente, saranno considerate di durata pari a 99 anni, decorrenti dal 1° gennaio 1976, successiva all'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975 che ha abolito le concessioni perpetue. -

nale. All'atto dell'approvazione del progetto viene accertato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere eseguita la costruzione, pena la decadenza della concessione dell'area e da indicarsi nel-

(1) di regola 30 anni

l'atto della concessione stessa, è determinato in . 18 . . . mesi. In caso contrario si procederà alla revoca della concessione, con incameramento totale del corrispettivo versato.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario. Per il diritto di sepoltura si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 28.

Art. 32.

Lo spazio per la costruzione di tombe di famiglia, anche seminterrate, le tombe monumentali dovrà essere adeguatamente recinto, secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico municipale, per tutto il perimetro dell'edificazione. Nelle suddette costruzioni, il muro grezzo sarà di cm. 40 se in muratura; di cm. 20 se in calcestruzzo.

Le costruzioni di cellette e di loculi devono essere fatte secondo le prescrizioni dell'art. 76 del D.P.R. 803, in maniera particolare per quanto riguarda la prefabbricazione.

Per i loculi aperti sul lato minore: m. 2,60 x 0,70 x 0,65 H. La luce netta interna dei loculi di fascia (aperti sul lato maggiore) dovrà essere di almeno m. 2,20 x 0,85 x 0,65 H.

Art. 33.

I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a cm. 10.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore, a cm. 10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene (ad es. granito), è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4.

E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre.

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino; questo dovrà essere conterminato da cordonatura di sezione non inferiore a m. 0,10 per m. 0,15 c, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

Art. 34.

Per qualunque lavoro da farsi nel cimitero, i concessionari di sepolture debbono ottenere preventiva autorizzazione del Sindaco sia per i lavori, che per la ditta che li devono eseguire; nella esecuzione di tali lavori, non deve essere arrecato alcun danno alla proprietà comunale

o privata, non deve essere occupato che lo spazio concesso; i lavori iniziati non devono essere sospesi.

Per la riparazione e per i lavori accessori, di qualunque genere, gli interessati debbono presentare analoga domanda al Sindaco, corredandola del disegno tecnico dell'opera da eseguire ed ottenerne speciale autorizzazione.

Sulla domanda provvede il Sindaco sentita la Commissione Edilizia. I monumenti, i ricordi, le croci, le iscrizioni e le decorazioni non potranno, senza il permesso del Sindaco, essere rimossi dal luogo o della sepoltura, ove furono collocati.

Art. 35.

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

4) di modificare come segue il 2° comma dell'art.35 dello stesso Regolamento:

- In caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo della concessione il Comune rientrerà in possesso della tomba di famiglia previa corresponsione al rinunciante di una somma costituita da due addendi:

a) per l'area una somma pari alla metà del canone pagato, se la rinuncia avvenga entro la prima metà del periodo concessorio; nel caso di rinuncia, nella seconda metà, la somma sarà pari ad una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione calcolata sulla tariffa vigente al momento della presentazione della rinuncia/

b) per il manufatto, la somma sarà uguale alla perizia di stima eseguita dal tecnico comunale che tenga conto dello stato di manutenzione e degli anni mancanti al termine della concessione;

5) di aggiungere allo stesso art.35 il seguente terzo comma:

- Le concessioni perpetue, agli effetti del comma precedente, saranno considerate di durata pari a 99 anni, decorrenti dal 1° gennaio 1976, successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, che ha abolito le concessioni perpetue. -

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero,

(1) massimo 99 ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 803.

Delib. c.c. n. 56 / 21.4.80

salvo quanto disposto in merito dagli articoli 99 e 100 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 38.

La concessione delle aree, tombe, cellette e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 39.

Quando una sepoltura privata rimanga abbandonata, o perchè si è ~~omessa ogni disposizione familiare~~ o perchè la conservazione non è stata

- a) art. 39 – aggiunta del seguente secondo comma: *“Il Comune potrà nuovamente concessionare suddetta sepoltura, applicando il tariffario in vigore. Qualora sia presente sull’area un manufatto, il medesimo sarà concessionato al valore stabilito in perizia di spesa redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, che tenga conto dello stato costruttivo e manutentivo dello stesso, calcolata secondo l’art. 35”;*

Ritorna ugualmente al Comune la sepoltura privata individuale, quando è trascorso il termine della concessione temporanea, che ne è stata fatta. In questa ipotesi, a seguito di esito negativo dell’invito al rinnovo della concessione, il cadavere verrà rimosso e collocato nel campo comune.

Art. 41.

Il Consiglio Comunale delibera le tariffe per tutte le varie autorizzazioni o concessioni a privati, sepolture private, cremazioni, aperture di tombe, esumazioni. La Giunta Comunale stabilisce inoltre le modalità del servizio interno del cimitero, l’orario di apertura e chiusura e le norme per la esecuzione dei vari servizi.

Art. 42.

E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziarie o all’Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale.

Art. CC N. 60
del 28/11/2016

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 43.

Nei casi di esumazione e di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale i diritti per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

Art. 44.

Sia per le esumazioni od estumulazioni ordinarie, sia per le esumazioni od estumulazioni ordinarie, non ordinate dalla Autorità Giudiziarie, si deve richiedere preventiva, speciale autorizzazione del Sindaco.

L'esumazione od estumulazione straordinaria sarà diretta dal custode del cimitero e dovrà farsi di buon mattino, a cancello chiuso, presenti solo le persone di servizio e i delegati della famiglia del defunto. Tutte le norme di Igiene necessarie saranno, caso per caso, indicate dall'Ufficiale Sanitario. I resti mortali dovranno essere raccolti in cassetta metallica e subito collocati nella definitiva sede e mai asportati dal cimitero.

Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile.

Art. 45.

E' vietata ogni asportazione di fiori, vasi ricordi, fusti, corone e simili dal cimitero. E' consentito il solo recupero delle fotografie o me-

daglioni con le immagini del defunto, su richiesta dei famigliari.

Per tutto il materiale residuo delle onoranze, l'Amministrazione decide le modalità di distruzione, di riutilizzo, di alienazione.

Art. 46.

Il custode dovrà curare l'asportazione e la destinazione dei fiori appassiti e di qualsiasi oggetto deteriorato, abbandonato sulle fosse o sulle tombe.

Art. 47.

L'Ufficiale Sanitario esercita la sorveglianza Sanitaria sui servizi cimiteriali e propone al Sindaco i provvedimenti giudicati necessari per assicurare il regolare funzionamento. Per tale azione di sorveglianza e di controllo viene coadiuvato e si serve, a secondo dei casi, della Vigilanza Sanitaria, dell'Ufficio Funerario, dell'Ufficio Tecnico e comunque sempre del custode dei cimiteri, i quali devono riferire di ogni irregolarità riscontrata.

In particolare l'Ufficiale Sanitario:

- a) — esprime parere sui progetti di costruzione ed accerta e dichiara l'usabilità dei colombari, delle cappelle e delle tombe seminterrate;
- b) — impartisce disposizioni per le esumazioni straordinarie e per le estumulazioni, ne fissa l'orario di esecuzione, assiste ad esse o delega il sostituto e vista i relativi processi verbali;
- c) — rilascia i certificati di idoneità dei feretri da destinarsi alla tumulazione ed al trasporto fuori Comune;
- d) — autorizza la raccolta dei resti ossei che devono essere depositati nelle celle ossarie, oppure trasportati fuori Comune;
- e) — cura la tenuta presso l'Ufficio Sanitario delle planimetrie aggiornate del piano regolatore cimiteriale che gli devono essere forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 48.

Spetta altresì all'Ufficiale Sanitario la Vigilanza ed il controllo su tutti i servizi di trasporti funebri. Egli deve proporre al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità di tali servizi. Per ogni azione, anche di Vigilanza e di controllo, l'Ufficiale Sanitario può avvalersi dei Vigili Sanitari, dei necrofori, in particolare per quanto attiene la regolarità delle casse funebri e delle cassetine di zinco, della chiusura delle salme in doppia cassa e dei carri funebri.

E' fatto obbligo al custode del cimitero ed ai necrofori di effettuare tale azione di Vigilanza e di controllo e disposizione su ogni irregolarità riscontrata.

I Vigili Sanitari, i custodi dei cimiteri ed i necrofori devono informare subito l'Ufficiale Sanitario per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art. 49.

La manutenzione del cimitero spetta all'Ufficio Tecnico che ha il compito di:

- a) — studiare a richiesta del Sindaco, in collaborazione con l'Ufficiale Sanitario, il piano distributivo delle fosse dei campi comuni e delle aree per le cappelle e per le tombe private;
- b) — predisporre i progetti di costruzione dei colombari, delle celle ossarie e di altre sepolture a tumulazione che il Comune intende realizzare;
- c) — eseguire la cordonatura perimetrale dei campi con la numerazione dei posti da concedersi ai privati;
- d) — assicurare la manutenzione e la pulizia dei colombari e delle cappelle di proprietà comunale;
- e) — provvedere alla manutenzione e pulizia dei viali e dei campi comuni e fare effettuare gli scavi per le fosse comuni ed il loro riempimento;
- f) — provvedere alla manutenzione della tombinatura del cimitero per il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- g) — provvedere alla manutenzione della sala per autopsia, della camera mortuaria, del deposito di osservazione, dell'abitazione del custode e dei vani di servizio per il personale addetto al cimitero e per il pubblico;
- h) — curare la periodica fornitura di cippi per l'individuazione delle fosse, di cui all'art. 70 del D.P.R. 803. Il custode del Cimitero deve curare che i cippi siano sempre scoperti, allineati, leggibili e deve provvedere alla sostituzione di quelli rotti e/o illeggibili. L'Ufficio Tecnico, inoltre, ha il compito di sorvegliare tutte le costruzioni e la posa di lapidi e monumenti che si effettuano nel cimitero, assicurandosi, con la collaborazione del custode, che vengano eseguite secondo il progetto approvato e nel luogo assegnato.

Art. 50.

Il custode del cimitero oltre a disimpegnare le mansioni già precisate nel presente regolamento ed i compiti prescritti dall'art. 50 del D.P.R. 803, per quanto attiene l'obbligo di conservare tutte le autorizzazioni di seppellimento e di tenere aggiornato ed in duplice copia il registro di tutte le sepolture, deve:

- a) — prendere in consegna, all'ingresso del cimitero, le salme, nonché le membra umane, i pezzi di cadavere, le ossa umane, i nati morti, i feti abortiti, ritirare l'autorizzazione del loro trasporto e provvedere alla loro sepoltura;
- b) — prendere in consegna, all'ingresso del cimitero, i deceduti portati per l'osservazione e per il controllo diagnostico e provvedere che l'osservazione avvenga nelle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 803;
- c) — accertarsi che le inumazioni e le tumulazioni avvengano secondo

quanto disposto dal citato regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento circa le condizioni delle casse funebri, delle fosse, per le inumazioni e dei loculi per le tumulazioni;

- d) — accertarsi che siano state regolarmente autorizzate le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni ed i travasi di salme, operazioni tutte alle quali deve assistere e fornire, se necessario, il suo aiuto;
- e) — provvedere che i resti del materiale delle casse funebri, degli omaggi floreali e di quanto nel corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie e straordinarie non sia destinato alla conservazione come pertinente alle salme ed alle casse, sia distrutto con il fuoco, nell'interno del cimitero e le ceneri relative siano mescolate alla terra del cimitero stesso;
- f) — ispezionare le cappelle i colombari ed i loculi allo scopo di avvertire tempestivamente le perdite di liquido e la fuoriuscita di esalazione gassose;
- g) — vigilare sulla corretta manutenzione delle tombe private tenere in ordine e pulizia con l'aiuto dei necrofori, la camera mortuaria, la sala di autopsia ed il deposito di osservazione e provvedere alla loro disinfezione dopo ogni operazione a mezzo dei necrofori;
- h) — vietare che nel cimitero vengano introdotti e da esso asportati monumenti, lapidi, segni funebri e qualsiasi altro materiale e che vengano eseguiti lavori nell'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione ;
- i) — fare osservare l'orario di apertura e di chiusura del cimitero stabilito dall'autorità comunale ;
- l) — mantenere in efficienza la cassetta per il pronto soccorso.

Il custode inoltre, deve eseguire gli ordini ed osservare le disposizioni che, in materia di polizia mortuaria, gli vengono impartiti dall'Ufficiale Sanitario. A queste ed al Sindaco è tenuto segnalare ogni inconveniente e irregolarità riscontrate.

Qualora il Comune non disponga di necrofori o di affossatori, viene affidato al custode l'espletamento delle mansioni spettanti a tale personale.

Art. 51.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 52.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 53.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 54.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 55.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 56.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 57.

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 58.

I fanciulli non potranno entrare nel cimitero, se non accompagnati.

Nel cimitero e nelle vicinanze è vietato fermarsi per questua o commercio. E' vietato introdurre nel cimitero veicoli, a meno che ciò non sia richiesto da necessità di servizio o di lavoro.

L'Amministrazione Comunale può destinare uno o due giorni alla settimana nei quali — entro limiti di tempo stabiliti — è consentito l'accesso al cimitero ad invalidi limitati nella deambulazione con automezzi privati. I relativi permessi sono rilasciati dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 59.

E' assolutamente proibita l'introduzione di cani e altri animali.

Art. 60.

Il personale di servizio deve allontanare dal cimitero, salvo rapporto all'autorità municipale ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria, tutti coloro che, con schiamazzi, col cantare e con altri atti incivili, non si contengono col rispetto dovuto al luogo, e rechino sfregio e danno ai ricordi, ai monumenti, e a qualunque oggetto.

Art. 61

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a lire ventimila.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si richiamano le norme di cui al D.P.R. 21.10.1975, n. 803, e T.U. LL.SS. 27.7.1934 n. 1265.

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di leggi.

Addì 30 DIC. 1977

(Allegato A)

TABELLA DEI DIRITTI DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	Per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	L.
2	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopra copertina e solo in marino	L.
3	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopra copertina e circondate da colonnine	L.

(Allegato B)

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione dei servizi	Importo
1	Esumazione straordinaria di salma richiesta dai « privati »	L. 15000
2	Tumulazione di salma	L. //
3	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	L. 15000
4	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L. 5000
5	Estumulazione di salma	L. 15000

Il presente regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 30-12-77 N. 219

IL SINDACO



Il Segretario

Publicato all'Albo pretorio del Comune domenica

22-1-78 senz opposizione:

Il Segretario

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta

esecutiva a sensi dell'art. ⁵⁹ della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

⁶⁰
il giorno 21-2-1978

Il Segretario

Publicato per quindici giorni consecutivi dal 23-2 al 9-3-78

il 10-3-78

Il Segretario



Omologato dal Ministero della Sanità, a sensi dell'art. 354 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 come risulta dalla comunicazione in data _____ N. _____ della Prefettura di _____